



LA “QUATTORDICESIMA “ AI PENSIONATI A BASSO REDDITO

Anno 2022

Anche quest'anno, dal 1° luglio p.v. sarà corrisposta dall'INPS, dall'INPDAP e dall'ENPALS agli interessati la cosiddetta “quattordicesima” ovvero quella **somma aggiuntiva annuale** che il [decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 art. 5 comma 1](#) (convertito dalla legge n° 127/2007) ha previsto in favore dei pensionati a basso reddito.

La [legge n° 232 del 11 dicembre 2016 art. 1 comma 187](#) (legge di bilancio per l'anno 2017) ha introdotto importanti novità: ha allargato la platea dei beneficiari innalzando il limite di reddito e aumentato gli importi aggiuntivi per chi ne godeva già con i “vecchi” requisiti. Nelle pagine seguenti.....le istruzioni per l'uso.

Nota bene

Il trattamento minimo preso a base per i limiti di reddito è quello rivalutato all'1,9% (dato definitivo) anziché all'1,7% come da tabelle INPS.



Gli interessati

La legge 127/2007 ha previsto che i possibili beneficiari di questa somma aggiuntiva siano i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti e ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto i 64 anni di età e che non abbiano redditi propri personali lordi (non si valuta il reddito dell'eventuale coniuge):

1. Inferiori a una volta e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo. Per l'anno 2022, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 525,38 €, la soglia di reddito da non superare è pari di 10.244,91€ lordi (€ 525,38 x 13 x 1,5) pari ad un reddito mensile lordo di 853,74 euro (x 12 mensilità).

In questo caso gli importi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Somma aggiuntiva anno 2022 per redditi fino a 10.244,91€

Lavoratori dipendenti (anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Somma aggiuntiva
Fino a 15	Fino a 18	437,00 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	546,00 €
Oltre i 25	Oltre i 28	655,00 €

2. superiori a una volta e mezzo e inferiori a due volte l'importo annuo del trattamento minimo Per l'anno 2022, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 525,38 €, la soglia di reddito da non superare è pari di 13.659,88 € lordi (€ 525,38 x 13 x 2) pari ad un reddito mensile di 1.138,32 euro lordo (x 12 mensilità).

In questo caso gli importi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Somma aggiuntiva anno 2022 per redditi fino a 13.659,88€

Lavoratori dipendenti (anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Somma aggiuntiva
Fino a 15	Fino a 18	336,00 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	420,00 €
Oltre i 25	Oltre i 28	504,00 €



Gli aumenti

Per evitare che, come è avvenuto in passato, la cifra sia distribuita a pioggia, appiattendolo le differenze tra chi ha pagato più contributi e chi ne ha versati di meno, la legge prevede, come si è visto, un importo differenziato del beneficio in base agli anni di contributi versati per ottenere la pensione.

Se la pensione a cui attribuire l'aumento è una pensione di reversibilità, per stabilire a quale fascia di aumenti si abbia diritto, il numero dei contributi accreditati in favore del defunto "dante causa" si abbatte del 40 per cento.

I requisiti

Come abbiamo accennato, per ottenere la "quattordicesima" occorre essere in possesso di due requisiti: quello anagrafico dei 64 anni e quello reddituale. Mentre per verificare il requisito anagrafico basterà guardare solo il calendario, più complesso è, invece, il meccanismo per accertare il requisito reddituale che non deve superare gli importi annui lordi rispettivamente di 10.244,91€ e 13.659,88€ per il 2022.

Come abbiamo detto, contrariamente a quanto avviene, per esempio, per le maggiorazioni sociali, per attribuire la quattordicesima si tiene conto **solo del reddito personale del pensionato** e non anche di quello cumulato con l'eventuale coniuge.

Per verificare se si ha o meno diritto a questa somma occorre tener conto di tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi derivanti dalla casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e assimilati e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.

Redditi rilevanti (= da dichiarare)

- Redditi da pensione, comprese quelle erogate da Stati Esteri
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati PRESTATO IN Italia o all'estero
- Redditi di lavoro autonomo, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali
Redditi prodotti da:
 - ✓ lavoro autonomo, professionale e d'impresa,
 - ✓ coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
 - ✓ imprenditori agricoli a titolo principale,
 - ✓ artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS
 - ✓ ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all'estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali,
 - ✓ reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
- Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.
- Redditi di partecipazione in società e imprese
- Redditi di terreni e fabbricati in Italia e all'estero (esclusa la casa di abitazione)



- Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)
- Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso in Italia e all'estero
- Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF (esempio voucher)
- Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti)
- Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli
- Redditi da capitali prodotti all'estero
- Prestazioni coordinate e continuative - lavoro a progetto.

La "Quattordicesima" ridotta

Per reddito

E' frequente il caso in cui il reddito personale superi il limite ma sia comunque inferiore al reddito incrementato dell'importo degli aumenti; in questi casi l'aumento sarà erogato in misura tale da non superare quest'ultima soglia.

Per comprendere il meccanismo ipotizziamo il caso di un pensionato con 30 anni di contributi e con un reddito personale di 13.700,00 €. In questa ipotesi il reddito del pensionato è superiore al limite degli 13.659,88€ ma è inferiore ai 14.163,88 € ovvero alla somma del reddito richiesto per ottenere l'aumento più l'importo del beneficio che, nel caso di un pensionato con più di 30 anni di contributi, è di 504 €. L'incremento che sarà pagato dall'INPS sarà di 463,88 € che, sommati agli 13.700,00 € del suo reddito personale, gli consentiranno di non superare la soglia di 14.163,88 €.

Qui di seguito gli schemi riassuntivi dei limiti di reddito da non superare per la "quattordicesima ridotta"

Somma aggiuntiva "ridotta" anno 2022 per redditi fino a 10.244,91€

Lavoratori dipendenti (anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione
Fino a 15	Fino a 18	10.681,91 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	10.790,91 €
Oltre i 25	Oltre i 28	10.899,91 €



Somma aggiuntiva "ridotta" anno 2022 per redditi fino a 13.659,88€

Lavoratori dipendenti (anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Limite massimo reddituale comprensivo della maggiorazione
Fino a 15	Fino a 18	13.995,88 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	14.079,88 €
Oltre i 25	Oltre i 28	14.163,88 €

Per compimento dei 64 anni nel corso dell'anno 2022

In questo caso la "quattordicesima" viene rapportata dal mese di compimento del 64^o anno di età.

Così, ad esempio, un pensionato nato il 25 agosto 1958 con 28 anni di CTB da lavoro dipendente con un reddito inferiore al limite previsto (13.659,88 €) invece di percepire l'intero importo di 504,00 € percepirà solo i 5/12 della somma vale a dire 210,00 €. ([Msg INPS n° 2549 del 2017](#)).

Cosa fare per ottenere la quattordicesima?

In generale il pensionato non deve fare alcunché per ottenere questo beneficio che, di norma, viene erogato automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali (i cosiddetti modelli RED) già acquisiti o da acquisire.

Può verificarsi il caso in cui queste dichiarazioni non siano mai state presentate oppure siano state compilate in modo errato ed allora, è necessario presentare una richiesta all'Ente erogatore compilando, ovviamente, il modello RED.

Ricordiamo che i modelli RED come, per altro, tutte le comunicazioni/richieste nei confronti dell'INPS vanno inoltrate esclusivamente per via telematica

Chi compie i 64 anni nel 2022 deve, generalmente, presentare la domanda (modello RED), e la "quattordicesima" verrà erogata:

- sulla mensilità di luglio se compirà i 64 anni entro il 31 luglio 2022;
- sulla mensilità di dicembre se li compirà in data successiva.

Ricordiamo che la somma aggiuntiva (la cosiddetta "quattordicesima") non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 €, dell'incremento delle maggiorazioni sociali.

In ogni caso ricordiamo che, in questo caso specifico, la prescrizione è quinquennale ed è quindi possibile chiedere la "quattordicesima" anche per anni precedenti purché nel limite prescrizione.



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tutto previdenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"